

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 147/15/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Secondo Accordo a socio unico, in liquidazione, impugna, col ricorso di cui a margine l'avviso di accertamento indicato in premessa mediante il quale, l'Ufficio, a seguito di un controllo iniziato in data 1 ottobre 2009 sulla di lei posizione fiscale per l'anno 2005, ha ritenuto, sulla dichiarata base di elementi indiziari inducenti convergenti presunzioni, di esprimere l'opinione che il contratto avente ad oggetto la cessione di alcuni impianti come da fattura n. 6 del 6 dicembre 2005 di imponibile pari ad € 2.500.000,00 ed IVA di € 500.000,00, non esprimesse l'ammontare dell'intero corrispettivo percepito, ma occultasse una eccedenza di € 943.634,31 e di corrispondente IVA al 20%. Ne ha tratto, dunque, un aumento della base imponibile, con conseguente riverbero sotto vari profili.

Nella motivazione l'Ufficio ha suggerito di avere iniziato la verifica alla data indicata, di averla sospesa per effettuare non precisate altre indagini, e di averla ripresa in seguito terminandola il 19 novembre 2010 e di avere emesso l'avviso in questione non nel rispetto del termine dilatorio di 60 giorni imposto dall'articolo 12 settimo comma della l. 212/2000 "...stante l'imminente scadenza dei termini per l'accertamento...".

La ricorrente ha affidato il ricorso a varie argomentazioni cui l'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha puntualmente risposto insistendo per il rigetto del ricorso. All'esito della discussione il ricorso deve essere accolto per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La posizione fiscale della odierna ricorrente risulta essere stata verificata, per l'anno 2005, già in precedenza, come è pacifico e, ad esito di tale verifica, condotta nel periodo 6 ottobre/12 novembre 2008, fu emesso avviso di accertamento che la verificata ebbe a definire con l'Ufficio.

La pretesa per la quale oggi si controverte scaturisce da una seconda verifica, sempre avente ad oggetto l'anno 2005, effettuata nel periodo 1 ottobre 2009/31 agosto 2010, sospesa a tale data e ripresa in non indicata data, per concludersi il 29 novembre 2010.

È fuori discussione che l'accertamento del quale qui si discute sia stato emesso prima dello spirare del termine di sessanta giorni. Lo ammette l'Ufficio precisando di essere stato costretto a non rispettare il termine causa l'imminenza dello scadere della prescrizione.

Osserva la Commissione che, a monte di ogni altra considerazione, l'imminenza del compimento di un termine noto, non vale a giustificare l'urgenza sol che si consideri come, attesa, appunto, la conoscibilità a priori, di detto termine, l'urgenza sia riconducibile a mera inerzia del titolare del diritto e, come tale, non possa essere addotta qual valido supporto alla eccezione ammessa dall'inciso finale dell'articolo 7 l. 212/2000.

Si tratta, peraltro, di stabilire se tal mancato rispetto induca nullità dell'accertamento.

Al riguardo, pur nella varietà di soluzioni accolte in dottrina e giurisprudenza, di certo preferibile, quantomeno catione temporis, appare la più recente, dimessa in copia dalla ricorrente, sentenza che, dichiaratamente, si ispira ad un orientamento ormai divenuto, come si legge nel testo pubblicato, consolidato (Cassaz. 16 settembre 2001), orientamento secondo il quale, in buona sostanza, il mancato rispetto del termine sull'enunciato presupposto della allegazione di una urgenza non motivata né particolare si risolverebbe in un difetto di motivazione dell'atto e, dunque, nella carenza di un elemento essenziale quale, appunto, la motivazione, con conseguente sua illegittimità anche per ciò solo.

Ne consegue che l'accertamento in questione si appalesa illegittimo per difetto di motivazione in punto "particolare urgenza" e che, per l'effetto, il ricorso debba essere accolto.

Sussistono giusti motivi, nel pur non recente contrasto giurisprudenziale, per compensare le spese del giudizio.

P T M

Accoglie il ricorso e compensa le spese.